

# INDAGINI SULLA LEGISLAZIONE DI FEDERICO II DI SVEVIA PER IL REGNO DI SICILIA. - LE LEGGI PUBBLICATE A FOGGIA NELL'APRILE 1240.

SOMMARIO: I. *Il punto della questione.* - II. *Il carattere della legislazione di Foggia.* - III. *Leggi riguardanti: a) il « magister iustitiarius », i « iudices Magnae Curiae » e i « capitanei ».* - IV. b) i « iustitiiarii ». - V. c) i « magistri procuratores », i « magistri fundicarii » e i « magistri camerarii ». - VI. d) i « baiuli ». - VII. e) *Le ultime disposizioni della legislazione foggiana.* - VIII. *Le opinioni del Paolucci, del Savagnone e del Garufi.*

APPENDICE: I. *Prospetto delle leggi pubblicate a Foggia.* - II. *Prospetto delle leggi erroneamente attribuite dal Capasso alla legislazione « Nihil veterum ».*

EXCURSUS: *L'età della costituzione « Praesides provinciarum ».*

I — Fallito nel mese di febbraio del 1240 il tentativo di impadronirsi di Roma, Federico stabilì di fare ritorno nel Regno, dal quale mancava da circa cinque anni, e di tenere a Foggia una solenne assemblea, un « colloquium generale », come è detto nelle lettere ufficiali di quei giorni (1) e come riferisce il cronista Riccardo da S. Germano (2). E il primo marzo 1240, stando a Viterbo, mandò ordini a tutti i giustizieri delle province affinchè venissero a Foggia

---

(1) *Registro originale* della Cancelleria Sveva, lettere del 3 e 4 marzo 1240, in A. HUILLARD BRÉHOLLES, *Historia Diplomatica Friderici II*, Parigi, 1852-1861, V., pp. 793-797. In seguito, quando dovremo citare atti del Registro, faremo generalmente riferimento all'edizione curata dall'Huillard Bréholles. Quando sarà necessario, invece, citare l'edizione che di esso, insieme alle costituzioni, curò il Carcani (*Constitutiones Regum Regni Utriusque Siciliae*, a cura di GAETANO CARCANI, Napoli, 1786) scriveremo in forma abbreviata « Carcani ».

(2) « Mense Aprilis Imperator apud Fogiam colloquium celebrat generale » (RYCCARDI DE SANCTO GERMANO *Chronica*, a cura di CARLO ALBERTO GARUFI, in « *Rerum Italicarum Scriptores* », nuova edizione, tomo VII, parte II, Bologna, 1937, p. 205).

e si presentassero a lui, conducendo con se rappresentanti di ciascuna città demaniale e di ciascun « castrum » demaniale della propria giurisdizione, propriamente due rappresentanti per ciascuna città e uno per ogni « castrum ». Le città più importanti del Regno furono invitate direttamente con lettera indirizzata agli amministratori e al popolo di esse (« baiulis, iudicibus et universo populo »). Fra queste ultime città figurano le seguenti della Capitanata: Monte S. Angelo, Siponto, Troia e « Civitas » (3). Uguale invito fu mandato agli altri ufficiali principali dello Stato, specialmente a quelli preposti all'amministrazione finanziaria. Furono esclusi dall'assemblea i feudatari. La data fissata per l'assemblea fu la domenica delle Palme, cioè l'8 aprile di quell'anno.

Il motivo dell'invito è così espresso nelle lettere: « Duos nuntios vestros ad nostram presentiam destinatis, qui pro parte vestrum omnium serenitatem vultus nostri prospiciant et nostram vobis referant voluntatem »; pertanto quei rappresentanti debbono venire non per discutere o deliberare, ma solamente per ricevere disposizioni (4).

Si è ignorato dai primi studiosi di questo periodo che cosa precisamente fu fatto nell'assemblea di Foggia. Difatti il Von Raumer (5), il De Cherrier (6) e l'Huillard Bréholles (7) si limitano a ripetere quanto racconta il cronista Riccardo (8), che cioè a Foggia fu stabilita una nuova imposta.

(3) Nell'elenco delle città direttamente invitate non si trova Foggia.

(4) Qualcuno volle vedere nell'assemblea di Foggia nel 1240 e in quella, non si sa bene dove tenuta, del 1232 la prova dell'esistenza di una certa autonomia e di un certo governo democratico nei comuni meridionali durante il Regno di Federico II. Il Paolucci, in base all'esame dei testi, ha dimostrato quanto sia fallace tale teoria (G. PAOLUCCI, *Il Parlamento di Foggia del 1240 e le pretese elezioni di quel tempo nel Regno di Sicilia*, in « Atti della R. Accademia di Scienze, Lettere ed Arti di Palermo », serie 3., vol. IV, Palermo, 1896, pp. 12-14 e 24-25 dell'Estratto).

Il Paolucci, tuttavia, cade in errore quando (*ibidem*, pp. 20-21) crede di potere affermare, contro il Ficker ed il Winkelmann, che la costituzione « Nihil veterum » e le altre che l'accompagnarono furono pubblicate a Grosseto nel 1243, come riferisce il cronista Riccardo, e non a Foggia nell'aprile 1240. Per la critica di tale opinione vedi più avanti.

(5) FRIEDRICH VON RAUMER, *Geschichte der Hohenstaufen und ihrer Zeit*, III ediz., Leipzig, 1857-1858, v. III, p. 453. La prima edizione è del 1823.

(6) CH. DE CHERRIER, *Histoire de la lutte des papes et des empereurs de la maison de Souabe, de ses causes et de ses effets*, II ed., Parigi, 1858-1859, v. II, pp. 224-225. La prima è degli anni 1841-1851.

(7) HUIILLARD BRÉHOLLES, Op. cit., *Introduction* (Parigi 1861), pp. 410-411.

(8) « Specialis collecta a clericis Regni pro beneficiis ecclesiasticis exigitur » (RYCCARDI DE SANCTO GERMANO, *Chronica*, cit., p. cit.).

Sono stati il Ficker ed il Winkelmann a dimostrare che nella assemblea foggiana fu pubblicato il complesso legislativo cominciante con la c. « Nihil veterum » (9), complesso legislativo sul quale avevano versato molta luce le ricerche del Capasso. Ma esponiamo con ordine.

L'Huillard Bréholles (10), nel determinare le date delle « Novae constitutiones », delle costituzioni cioè pubblicate dopo la codificazione di Melfi, aveva ritenuto che la pubblicazione della c. « Nihil veterum » fosse avvenuta a Grosseto invece che nel 1243, come riferisce il cronista Riccardo, nel 1244. Il cronista narra (11), difatti, che, tolto l'assedio da Viterbo, il quale era cominciato nel mese di settembre del 1243, l'Imperatore « Grossetum se contulit, ubi quasdam edidit sanctiones contra iudices, advocatos et notarios, quarum initium tale est: Nihil veterum auctoritati detrahitur ». Ma a Grosseto Federico stette soltanto al principio del 1244; ne dedusse, perciò, l'Huillard Bréholles che quelle leggi dovevano attribuirsi a tale epoca e che il cronista Riccardo era incorso in errore circa la data del soggiorno dell'Imperatore a Grosseto. Per quanto riguarda poi le costituzioni che accompagnavano la c. « Nihil veterum » l'Huillard Bréholles ritenne che esse fossero le seguenti: « Statuimus » (I. 38. b), « Litteras » (I. 38. a), « Praecipimus offerri » (I. 39. b), « Hac lege in perpetuum » (I. 40. a), « Magister Iustitiarius iniurias » (I. 42. a), « Causas per Magistros Camerarios » (I. 42. b) e la « Praesenti lege sancimus » (I. 53. d), vale a dire le costituzioni che riguardano l'organizzazione della Magna Curia, dato che nella stessa c. « Nihil veterum » il legislatore espressamente dice che vuole trattare di questo supremo tribunale (12).

Nel suo lavoro sulla storia esterna delle costituzioni di Federico II, che fu pubblicato nel 1869 ed è ancora fondamentale per chi vuole studiare tale argomento (13), il Capasso, studiando anch'egli le « novae constitutiones », osservava che il complesso legislativo cominciante con la c. « Nihil veterum » non poteva essere formato

(9) *Constitutiones Regum Regni Utriusque Siciliae*, a cura di GAETANO CARGANI, cit., L. I, c. 38, a.

(10) HUIILLARD BRÉHOLLES, Op. cit., IV, p. 255 (avvertenza premessa all'Indice), e VI, pp. 156-157.

(11) Op. cit., pp. 217-218.

(12) « Curiae nostrae providimus ordinare iustitiam ».

(13) BARTOLOMEO CAPASSO, *Sulla storia esterna delle costituzioni del Regno di Sicilia promulgate da Federico II*, in « Atti dell'Accademia Pontaniana », v. IX, Napoli, 1869. In queste nostre ricerche ci siamo serviti dell'*Estratto*.

soltanto dalle costituzioni riguardanti la Magna Curia. « Se si restringesse alle sole leggi dell'Huillard Bréholles (tale complesso..., » dice egli (14) « dove sarebbero le disposizioni riguardanti i giudici, gli avvocati, e i notai di cui parla Riccardo? Oltre a ciò lo stesso legislatore nel suo proemio (15) dice che, volendo trattare ordinatamente e partitamente delle riforme giuridiche, cominciava dalla Magna Curia, il che fa certo arguire non essere stato solo quelle che riguardavano il supremo tribunale del Regno le disposizioni in allora pubblicate ». Questo, notava ancora il Capasso, è dimostrato anche dai richiami che le « novae constitutiones » hanno tra loro e dal contenuto delle medesime. Così ad esempio la c. « Litteras » (1.39. a), ritenuta anche dall'Huillard Bréholles appartenente al complesso legislativo cominciante con la c. « Nihil veterum », stabilendo (16) che talune denunce debbano discutersi da due giudici speciali della Magna Curia, accenna alle formalità espresse in una legge successiva, legge che non può essere se non la « Quaestiones omnes » (1.63), la quale riguarda i « magistri camerarii ». Questa costituzione, poi, nello stabilire che i camerari debbano avere uno stipendio sufficiente, usa una frase caratteristica (17) che si trova ripetuta alla lettera in altre « novae constitutiones » riguardanti i giustizieri (18) e i baiuli (19). Ne deduceva il Capasso (20) che, dopo le prime costituzioni riguardanti la Magna Curia, altre ce ne dovevano essere le quali trattavano dei giustizieri provinciali, dei « magistri camerarii », dei baiuli e dei notai, concludendo (21) che, col complesso legislativo cominciante con la c. « Nihil veterum », complesso del quale la medesima c. « Nihil veterum » costituiva il proemio, il legislatore aveva inteso modificare tutto l'ordine giudiziario e amministrativo del Regno.

(14) Op. cit., pag. 28.

(15) « Et ut secundum ordinem singula tractaremus Curiae nostrae providimus ordinare iustitiam, a qua velut a fonte rivuli per Regnum undique norma iustitiae derivetur ».

(16) « Denuntiationes autem pro nobis vel contra Curiam nostram per iudices antefatos discuti volumus, et secundum formam in denuntiationibus ipsis interiori nostri nominis lege firmatam commissiones de eis fieri » (*Constitutiones*, cit., c. « Litteras »).

(17) « ... statuemus eisdem in expensis annalibus et sufficientibus provideri » (*Constitutiones*, cit., I. 63, in fine).

(18) *Constitutiones*, cit., I. 57. b.

(19) *Constitutiones*, cit., I. 75.

(20) Op. cit., pag. 28.

(21) Op. cit., p. 37.

Poco tempo prima che vedesse la luce il lavoro del Capasso, tanto che il Capasso non ne ebbe notizia, in un suo pregevole lavoro (22), il Ficker era arrivato alla conclusione che, contrariamente a quanto aveva riferito Riccardo da S. Germano, la costituzione « Nihil veterum » e le altre leggi alle quali il cronista accenna erano state pubblicate nella primavera del 1240. Nella c. « Nihil veterum » si parla difatti (23) di un breve soggiorno dell'Imperatore nel Regno posteriore ad una campagna nell'Italia Settentrionale; ebbene tali avvenimenti si verificarono soltanto nella primavera del 1240. Un brano, poi, di una lettera imperiale contenuta nel Registro originale della Cancelleria sveva del 5 maggio 1240 parla esplicitamente di un recente complesso di leggi sugli uffici dei giudici, dei notai, dei medici, dei chirurghi e degli avvocati (24).

In questo suo lavoro il Ficker, se era arrivato a stabilire con molta approssimazione la data di pubblicazione del nostro complesso legislativo, non era riuscito, invece, a precisare tale data, nè a determinare il luogo dove la pubblicazione era avvenuta. Il merito di tanto spetta al Winkelmann. Questo autore, che in un primo tempo (25) aveva ritenuto esatta la notizia riferita da Riccardo da S. Germano e aveva creduto, perciò, che la c. « Nihil veterum » fosse stata pubblicata a Grosseto nel 1243, in uno studio pubblicato (26) qualche anno dopo il lavoro del Ficker, avanzò invece l'ipotesi, ritenuta poi ben fondata dal Ficker (27), che, essendo fuori dubbio che il complesso legislativo cominciante con la c. « Nihil veterum » era stato pubblicato nella primavera del 1240, era logico pensare che la pubblicazione

(22) IULIUS FICKER, *Forschungen zur Reiches-und Rechtsgeschichte Italiens*, v. I, Innsbruck, 1868, pp. 362-363.

(23) « Sicque nuperrime diebus istis, dum ab expeditione Ligurum ad Regnum nostrum Siciliae quietis aurum veniremus assumere, licet brevem, istius etiam modici temporis spatium dare noluimus ad requiem, etc. » (*Constitutiones*, cit., c. « Nihil veterum »).

(24) « ... statutam nuper in Curia nostra formam de iudicum, notariorum, medicorum, chirurgicorum et advocatorum officis » (HUIILLARD BRÉHOLLES, *Op. cit.*, V., pag. 974).

(25) EDOARD WINKELMANN, *De Regni Siculi administratione*, Berlino, 1859, p. 11.

(26) E. WINKELMANN, *Zur Geschichte Kaiser Friedrich II in den Jahren 1239 bis 1241*, in « *Forschungen zur Deutschen Geschichte* », v. XII (Göttingen, 1872), p. 548.

(27) BÖHMER-FICKER, *Regesta Imperii*, V., Innsbruck, 1882, n. 2959 b, pp. 537-538.

fosse avvenuta nell'assemblea che si tenne a Foggia l'8 aprile di quell'anno.

Ma non è soltanto in forza della logica che questa ipotesi deve ritenersi esatta. Essa è anche avvalorata da una notizia tramandata da Andrea da Isernia. Questo giurista, infatti, nel suo commento alle Costituzioni del Regno, a proposito della c. « Causas alias » (I.52. b), la quale, come vedremo, appartiene al complesso legislativo cominciante con la c. « Nihil veterum », e a proposito della c. « Omnes baiuli locorum et iudices causas » (I. 76), dice (28): « Et utraque haec et illa novae factae sunt Foggiae post excommunicationem huius Friderici Imperatoris, sicut referebant antiqui iuris periti de Regno ». Ebbene, la prima scomunica dell'Imperatore fu pronunciata dal Papa nel 1239, un anno prima dell'assemblea di Foggia (29).

Anche un'altra ipotesi, che il Ficker (30) non ritenne di potere accettare in pieno, formulò il Winkelmann (31): che cioè al complesso legislativo cominciante con la c. « Nihil veterum » appartenesse una gran parte delle « novae constitutiones ». A sostegno di questa ipotesi non vengono però addotte prove sicure. Il Ficker (32), comunque, raccomanda un nuovo approfondito esame del problema. Tale è lo stato delle ricerche sulle leggi promulgate a Foggia l'8 aprile 1240 (33).

II — Avendo noi preso ad esaminare, da qualche tempo, tutte le « novae constitutiones » ed essendoci posta la domanda quali precisamente fra esse debbano attribuirsi all'assemblea foggiana del 1240

(28) *Constitutionum Regni Siciliarum Libri III cum commentariis veterum iurisconsultorum*, (Napoli, 1773), p. 141, glossa « Omnes baiuli » dell'Isernia alla c. « Omnes baiuli locorum et iudices causas ». Questa costituzione nell'edizione del Carcani ha il numero d'ordine 76, in quella del Cervoni 78.

(29) Anche l'HUILLARD BRÉHOLLES (Op. cit., IV, p. 191) e il CAPASSO (Op. cit. p. 34) ritengono che qui si tratti della prima scomunica; ma tali autori attribuiscono la c. « Causas alias » e la c. « Omnes baiuli locorum et iudices causas » al periodo del soggiorno dell'Imperatore a Foggia tra il mese di dicembre 1241 e il gennaio 1242.

(30) BÖHMER-FICKER, cit., n. 2959 b, p. 538.

(31) WINKELMANN, *Zur Geschichte Kaiser etc.*, cit., p. 528. Si veda anche E. WINKELMANN, *Acta Imperii Inedita Saeculi XIII*, Innsbruck, 1880, p. 733, n. 988.

(32) BÖHMER-FICKER, cit., n. 2959 b, p. 538.

(33) Per precisione è necessario avvertire che da alcuni autori (Paolucci, Savagnone, Garufi) le conclusioni del Ficker e del Winkelmann non sono ritenute convincenti. Su quanto da essi è stato scritto si veda in fine. Da qualche altro autore le ricerche dei due studiosi tedeschi sono ignorate (BENEDETTO BIAGI, *Foggia Imperiale*, Foggia, 1933, pp. 74 e segg.).



ed essere considerate, perciò, parte del complesso legislativo cominciante con la c. « Nihil veterum », le nostre indagini ci hanno consentito di rettificare in vari punti le conclusioni dei precedenti studiosi. Di esse esponiamo qui i risultati.

Anzitutto riteniamo necessario avvertire che ci sembra infondata l'ipotesi del Winkelmann secondo la quale buona parte delle « novae constitutiones » apparterebbe alla legislazione di Foggia. Che ci sia stato, dopo la codificazione di Melfi del 1231, oltre quello cominciante con la c. « Nihil veterum », almeno un secondo complesso di leggi, il quale cominciava con la c. « Occupatis » e fissava con precisione il numero dei giudici per ogni circoscrizione giudiziaria, nonchè la durata della loro carica, non può mettersi in dubbio. Basta leggere la prima parte di detta costituzione, che costituisce il proemio delle nuove leggi, per convincersene. L'Huillard Bréholles (34) attribuisce a questo secondo complesso legislativo soltanto le seguenti quattro costituzioni: « Occupatis » (I.95. a), « Volumus » (I.95. b), « Iudices ubique locorum » (I.95. c), e « Communiter » (I. 90. a). Il Capasso (35) ritiene invece più vasta questa legislazione e attribuisce ad essa, oltre alle costituzioni « Occupatis », « Volumus » e « Iudices ubique locorum » — non però la « Communiter » —, anche le seguenti otto costituzioni: « Mulieres » (I. 104), « Quia numquam » (III. 46), « Iusti cultoris » (I. 83), « Lege praesenti pietatis officio » (I. 34), « Praesenti lege decernimus » (I. 35), « Ab omnibus » (I. 77), « Divorum principum » (II. 46) e « Pro scripturis » (II. 47); costituzioni che, ad eccezione della « Quia numquam », contengono tutte disposizioni di carattere processuale. È esatta l'ipotesi del Capasso per la quale il complesso legislativo cominciante con la c. « Occupatis » comprendeva anche queste otto costituzioni? Non possiamo dirlo. Possiamo dire, tuttavia, che, se tali costituzioni sono estanee a quel complesso legislativo, esse — e non soltanto esse, ma tutte le « novae constitutiones » le quali danno disposizioni in materia di procedura e si trovano sparse un pò dovunque nel Liber Augustalis — sono estranee anche alla legislazione cominciante con la c. « Nihil veterum ». Con questa legislazione difatti il legislatore si propose di fissare le attribuzioni e di precisare le competenze dei vari ufficiali. Ciò è dimostrato non soltanto dal riferimento alla medesima legislazione contenuto nella lettera ufficiale del 5 mag-

(34) HUIILLARD BRÉHOLLES, Op. cit., IV, pp. 186-189.

(35) CAPASSO, Op. cit., p. 37.

gio 1240 di cui sopra si è parlato (« statutam nuper in Curia nostra formam de iudicum, notariorum, medicorum, chirurgicorum et advocatorum officiis »), ma anche dal testo originale della prima parte della c. « Nihil veterum », testo che, tramandatoci da un manoscritto della Biblioteca Comunale di Palermo, è stato pubblicato nel 1917 dal Savagnone (36). In un brano che negli altri manoscritti e nelle edizioni manca il legislatore, dopo avere accennato al « magister iustitiarius » e ai « iudices Magnae Curiae », ai « magistri iustitiarum et capitanei », ai « iustitiarum regionum » e agli altri ufficiali « qui civilibus questionibus presidebunt », così si esprime: « omnium autem istorum officia tam in audiendis litibus, quam in quolibet presidatu presentis constitutionis nostre tenore sic vidimus distinguenda » (37). Erroneo, perciò, sarebbe il ritenere che alla legislazione foggiana ap-

---

(36) Biblioteca Comunale di Palermo, Ms. 2 Qq A 66 - GUGLIELMO SAVAGNONE, *Mandati inediti di Federico II per la interpretazione ed esecuzione di costituzioni*, in « Annali del Seminario Giuridico della R. Università di Palermo », v. VI, Palermo, 1917, pp. 353-362. Nel manoscritto palermitano al testo « Nihil veterum... iustitiae derivetur », il quale negli altri manoscritti e nelle edizioni è considerato come costituzione distinta dalle altre, seguono uno dopo l'altro, senza alcun intervallo tra loro, senza titoli, e in modo da formare un testo solo, i testi delle seguenti costituzioni delle edizioni: « Statuimus » (I. 38. b), « Litteras de remissione » (I. 39. a), « Capitaneorum » (I. 43), « Ut officialibus et procuratoribus » (I. 90. b), « Litigator » (I. 43 e II. 51), « Corruptelae crimen », (II. 50. c) e « Mulieres » (I. 104. b). Il testo della c. « Ut officialibus et procuratoribus » è inserito in quello della c. « Capitaneorum » tra l'espressione « Imperialibus praemiis volumus decorari » e l'altra « Praedictis praeterea magistris iustitiarum » (*Constitutiones*, cit., p. 43, righe 35-37); quello della c. « Litigator » viene dopo l'espressione « Fisco nostro damnetur » della c. « Capitaneorum », così come si vede nella edizione del Carcani (*Constitutiones*, cit., p. 44); quello della c. « Corruptelae crimen » segue quello della c. « Litigator »; al testo della c. « Corruptelae crimen » fa seguito un brano riguardante anche esso i « magistri iustitiarum et capitanei », brano che manca negli altri manoscritti e nelle edizioni e contiene la norma di fare rispettare, nell'ambito della propria giurisdizione, le costituzioni promulgate a Melfi; in fine è il testo della c. « Mulieres ». Le varie parti dell'intero testo, ad eccezione del brano finale (c. « Mulieres »), sono legate intimamente l'una all'altra e formano un complesso legislativo omogeneo. Se escludiamo, pertanto, il detto brano finale, il quale ci sembra estraneo al detto complesso legislativo, il testo che rimane crediamo sia conforme al testo originale della prima parte della legislazione foggiana. Tale testo presenta notevoli varianti rispetto ai testi degli altri manoscritti e delle edizioni; comprende, inoltre, dei brani che nei detti manoscritti e nelle edizioni mancano. Numerosi ed evidenti sono gli errori di trascrizione degli amanuensi.

(37) Savagnone, cit., pp. 354-355.



partengano, sia pure in parte, le numerose « novae constitutiones » che contengono disposizioni di carattere processuale.

III — Quali sono allora, precisamente, le costituzioni appartenenti al complesso legislativo cominciante con la c. « Nihil veterum? »

Le prime disposizioni sono quelle che riguardano il « magister iustitiarius » e i « iudices Magnae Curiae », come è dimostrato dal testo del manoscritto palermitano e come è detto anche nel proemio (38): vale a dire le costituzioni « Statuimus » (I. 38. b) e « Litteras de remissione praedicta » (I. 39. a). E' necessario avvertire che il testo della c. « Statuimus » tramandato dal manoscritto palermitano è diverso da quello tramandato dagli altri manoscritti e contenuto nelle edizioni. La variante più notevole è che tutto il lungo brano il quale nelle edizioni viene dopo la frase « Ceterum si per eos negatam aut detractam sibi forte iustitiam » (39) manca nel manoscritto palermitano e al suo posto si legge il seguente brano, che nell'ultima parte è evidentemente corrotto: « conquerantur, ipsos ad magistros iustitios et capitaneos remicti mandamus, per quos, ex officio suo veritate diligencius inquisita, vel primi iudicis defectu ad fraudem vel mendacium puniet supplicantis » (40). Il testo del manoscritto palermitano, inoltre, comprende, dopo l'espressione « cui quatuor iudices volumus assidere » (41), un brano che manca negli altri manoscritti e nelle edizioni. Si tratta di quel brano nel quale il legislatore precisa il fine delle leggi che va a promulgare, di cui sopra abbiamo parlato (42).

Contrariamente a quanto opina il Capasso (43), riteniamo che siano estranee al complesso legislativo cominciante con la c. « Nihil veterum » le seguenti costituzioni: « Praecipimus offerri » (I. 39. b), « Hac lege in perpetuum » (I. 40), « Magister iustitiarius iniurias » (I. 42. a), « Causas per magistros camerarios » (I. 42. b) e « Praesenti lege sancimus » (I. 53. d); e ciò perchè esse mancano nel testo del manoscritto palermitano (44).

(38) « ... et, ut secundum ordinem singula tractaremus, Curiae nostrae providimus ordinare iustitiam, a qua, velut a fonte rivuli, per Regnum undique norma iustitiae derivetur » (c. « Nihil veterum », cit.).

(39) *Constitutiones*, cit., p. 36, righe 14-16.

(40) SAVAGNONE, cit., p. 356.

(41) *Constitutiones*, cit., p. 35, righe 20-21.

(42) SAVAGNONE, cit., pp. 354-355.

(43) CAPASSO, Op. cit., p. 28.

(44) Per le cc. « Hac lege in perpetuum » (I. 40) e « Praesenti lege sancimus » (I. 53. d) c'è un altro argomento: ed è che esse danno disposizioni in materia di procedura.

Dopo le disposizioni relative alla « Magna Curia » venivano quelle riguardanti i « Magistri iustitiarum et capitanei » (c. « Capitaneorum » — I. 43 —), come è dimostrato dal testo del Ms. di Palermo. Poichè tale costituzione manca in alcuni manoscritti e in alcune edizioni, il Capasso non ne ha tenuto conto, nè si è pronunziato circa la data di essa (45). Che la c. « Capitaneorum » faccia parte del complesso legislativo cominciante con la c. « Nihil veterum » e sia stata, perciò, pubblicata a Foggia l'8 aprile 1240 è dimostrato non soltanto dal testo del detto manoscritto, ma anche dalla esecuzione che di lì a poco si ebbe di essa. Difatti il 3 maggio 1240 « Rogerius de Amicis » e « Andrea de Cicala » furono incaricati di sovrintendere, col titolo di « capitaneus et magister iustitarius », il primo alla Calabria e alla Sicilia (« a Porta Roseti usque Farum et per totam Siciliam ») il secondo alla restante parte del Regno (« a Porta Roseti usque ad Trontum ad fines Regni ») (46).

Sopra abbiamo visto che il manoscritto di Palermo mostra chiaramente la stretta unione esistente tra le costituzioni « Capitaneorum », « Ut officialibus et procuratoribus nostris » (I. 90. b), « Ligator » (I. 43 e II. 51) e « Corruptelae crimen » (II. 50. c); anche queste tre ultime costituzioni, pertanto, fanno parte, insieme alla c. « Capitaneorum », della legislazione foggiana.

IV — Dopo le disposizioni relative alla « Magna Curia » e ai « Capitanei » dovevano venire quelle relative ai giustizieri, gli ufficiali il cui compito principale era la tutela dell'ordine nelle province. Lo dimostra il testo del manoscritto di Palermo, propriamente quel brano di esso mancante negli altri manoscritti e nelle edizioni di cui abbiamo parlato, brano nel quale il legislatore precisa il fine delle leggi che va a promulgare. Come abbiamo avvertito, la dichia-

---

(45) CAPASSO, Op. cit., p. 26. L'Huillard Bréholles (Op. cit., IV, p. 182) attribuisce questa costituzione al 1235. Il Ficker (*Forschungen* etc., cit., I, p. 365) giustamente l'ha ritenuta parte della legislazione cominciante con la c. « Nihil veterum ».

(46) HUILLARD BRÉHOLLES, Op. cit., V, pp. 950-51. Poco prima dell'assemblea di Foggia esistevano un « capitaneus a Porta Roseti usque ad Trontum » nella persona di Andrea de Cicala (HUILLARD BRÉHOLLES, V, pp. 420-422 etc.) e un « capitaneus a Porta Rosati usque Farum et per totam Siciliam » nella persona di Giordano Filangieri (*ibidem*, pp. 588 e 691). In un documento dell'8 marzo 1240 Giordano Filangieri è indicato come non più in servizio (*ibidem*, p. 812). Prima della legislazione di Foggia i « capitanei » dovevano avere compiti principalmente militari.

razione del legislatore « omnium autem istorum officia... sic vidimus distinguenda » riguarda anche i « iustitiarum regionum ».

Secondo il Capasso (47) appartenerebbero alla nostra legislazione le seguenti costituzioni relative ai giustizieri: « Iustitiarum per provincias » (I. 51), « Inquisitiones generales » (I. 53. a), « Hi qui per inquisitiones » (I. 53. b), « Item dira » (I. 53. c), « Praesenti lege sancimus ut nec magister » (I. 53. d), « Apud iustitios » (I. 54), « Iustitios regionum certis et designatis » (I. 55. a), « Iustitii de cetero non compellant » (I. 55. b), « Priusquam citatae partes » (I. 56), « Patres pro filiis » (I. 57. a), e « Iustitios regionum, prout praedecessorum » (I. 57. b). Condividiamo l'ipotesi del Capasso che della legislazione cominciante con la c. « Nihil veterum » facessero parte le cc. « Iustitii per provincias », « Iustitios regionum certis et designatis », « Iustitii de cetero non compellant » e « Iustitios regionum prout praedecessorum » (48), ma ci sembrano estranee ad esse le altre. Riteniamo, viceversa, che appartengano al nostro complesso legislativo le cc. « Iustitii non per calendas » (I. 52. a), e « Causas alias » (I. 52. b), continuazione quest'ultima della precedente, che il Capasso (49) ritiene anteriori.

Cominciamo con l'esaminare queste ultime due costituzioni. Che la c. « Causas alias » e di conseguenza la c. « Iustitii non per calendas » siano anteriori al complesso legislativo cominciante con la c. « Nihil veterum » sarebbe dimostrato, secondo il Capasso, dal seguente argomento. La c. « Statuimus » (50), la quale fa sicuramente parte di quel complesso legislativo, accennando al termine entro il quale le cause debbono essere decise, dice che la decisione deve avvenire « infra statuti temporis spatium per novas nostrae munificentiae sanctiones », entro il termine, cioè, stabilito dalle leggi recentemente pubblicate; e, siccome tale termine è precisato proprio dalla c. « Causas alias », se ne dovrebbe dedurre che la « Causas alias » è anteriore alla « Statuimus ». Ma tale argomento non regge alla critica. Difatti, se è vero che l'espressione « infra statuti temporis spa-

(47) CAPASSO, Op. cit., pp. 29-30.

(48) Sopra (p. 6, nota 18) abbiamo avvertito che la c. « Iustitios regionum prout praedecessorum », parlando della retribuzione dovuta ai giustizieri, adopera una frase, che si vede usata anche per altri ufficiali.

(49) CAPASSO, Op. cit., pp. 30 e 34-35. Questo autore ritiene anteriore alla legislazione cominciante con la c. « Nihil veterum » anche la c. « Praesides » (I. 55. b). Su questa costituzione si veda l'Excursus.

(50) *Constitutiones*, I. 38. b. E' di quelle relative al « magister iustitios » e ai « iudices Magnae Curiae », come abbiamo visto.

tium etc. » si legge nel testo della c. « Statuimus » tramandato dai manoscritti noti al Capasso, testo consacrato nelle edizioni, esso non si trova, invece, nel testo originale tramandato dal manoscritto palermitano, nel quale, come abbiamo avvertito, tutto il brano successivo alle parole « Ceterum si per eos negatam aut detractam sibi forte iustitiam », brano nel quale sta inserita quella espressione, manca e al suo posto si trova un altro brano più breve. Cade, pertanto, l'argomento su cui poggiava l'ipotesi del Capasso. In verità, non esistono motivi che consiglino di ritenere la c. « Causas alias » e la c. « Iustitiarum non per calendas », della quale la c. « Causas alias » è continuazione, anteriori al complesso legislativo cominciante con la c. « Nihil veterum ». Che la c. « Causas alias » appartenga, invece, alla legislazione foggiana, è dimostrato anche dalla notizia riferita dal giurista Andrea da Isernia, di cui sopra (51) abbiamo parlato.

La c. « Inquisitiones generales » (I. 53. a) e la c. « Hi qui per inquisitiones » (I. 55. b), la quale è il seguito della precedente, a noi sembrano, come abbiamo detto, posteriori alla legislazione foggiana. La c. « Inquisitiones generales », difatti, dispone che le inchieste per i reati debbano essere fatte soltanto dai giustizieri ovvero dai giudici o notai da essi dipendenti e non possano perciò essere affidate a private persone come avveniva prima. Ebbene una lettera contenuta nel registro originale mostra che il 24 aprile 1240, dopo cioè la pubblicazione di quella legislazione, le inchieste si facevano per mezzo di « homines fide dignos » (52). Le due dette costituzioni, pertanto, sono posteriori a tale data.

Estranea al complesso legislativo cominciante con la c. « Nihil veterum » ci sembra anche la c. « Item dira » (I. 53. c). Questa costituzione, con senso di equità, dispone che ogni accusato abbia copia dei-

---

(51) Vedi sopra, p. 8. Per il Capasso, il quale attribuisce al principio del 1244 il complesso legislativo cominciante con la c. « Nihil veterum », la c. « Causas alias », come abbiamo detto (vedi p. 8, nota 29), dovrebbe attribuirsi al mese di dicembre 1241 o al gennaio 1242. Per provare che essa è posteriore al 1240, egli cita (Op. cit., p. 34), una lettera del Registro originale (pag. 265 dell'edizione del Carcani), la quale dimostrerebbe che allora i giustizieri tenevano l'amministrazione dei proventi del loro ufficio, amministrazione che fu tolta loro proprio dalla c. « Causas alias ». Ma a p. 265 dell'edizione del Carcani (HUILLARD BRÉHOLLES, Op. cit., V, pp. 497-498) trovasi una lettera del 14 novembre 1239 indirizzata al giustiziere di Abruzzo « R. Pissono », la quale non parla di amministrazione di denari e di proventi, ma ordina, invece, una inchiesta sui redditi di un feudo e sul servizio dovuto.

(52) HUILLARD BRÉHOLLES, Op. cit., V, p. 915. Capasso, Op. cit., p. 30.

la inchiesta fatta a suo carico e la possibilità di difendersi, qualunque sia stato il risultato dell'inchiesta stessa, e abolisce, perciò, la norma stabilita dalla c. « Hi qui per inquisitiones » (I. 53. b) secondo la quale non bisognava dare notizia dell'inchiesta all'accusato quando, in essa, dieci persone probe avessero depresso contro di lui (53). La c. « Item dira » è, perciò, posteriore alla c. « Hi qui per inquisitiones », la quale, come abbiamo visto, è posteriore a sua volta alla legislazione foggiana.

A tale legislazione riteniamo estranea anche la c. « Apud Iustitios » (I. 54). Tale costituzione fa obbligo ai giustizieri e agli altri magistrati e giudici inferiori di rispettare soltanto parzialmente lo « ordo Cancellariae quem specialiter in Curia nostra servare mandavimus »; propriamente impone che delle norme contenute in tale « ordo » sia osservata da essi soltanto quella che fa divieto di ricevere alcunchè « ab impetrantibus seu litigantibus », precisando che ad essi è però consentito di ricevere « semel tantum dum in loco permanserint » « esculentum et poculentum . . . infra duos dies consummandum ». Ebbene, a noi sembra che il regolamento della Cancelleria (« ordo Cancellariae ») richiamato dalla c. « Apud iustitios » sia la « forma Cancellariae » pubblicata dal Winkelmann e da lui attribuita al 1244 (54). Difatti la prescrizione che si legge nella c. « Apud Iustitios » è contenuta precisamente in questa « forma » (55).

Parimenti estranee alla legislazione cominciante con la c. « Nihil veterum » riteniamo le cc. « Praesenti lege sancimus ut nec magister » (I. 50), « Priusquam citatae partes » (I. 56) e « Patres pro filiis » (I. 57. a). Esse difatti contengono norme generali di procedura e non ci sembra, perciò, che possano attribuirsi alla nostra legislazione, la quale ebbe per scopo di precisare le attribuzioni e la competenza dei vari ufficiali.

---

(53) « Porro si per ipsam inquisitionem... per decem bonae opinionis viros, non inimicos delati, probatum fuerit contra eum, facta sibi copia nominum tantum omnium..., ad condemnationem ipsius... procedatur ». (c. « Hi qui per inquisitiones », - *Constitutiones*, cit., pp. 54-55 - ).

(54) WINKELMANN, *Acta Imperii* etc., cit., pp. 733-739, n. 988.

(55) La formula del giuramento che la « forma Cancellariae » fa obbligo agli ufficiali della Curia di pronunziare dice fra l'altro: « (iuro)... quod... si... aliquid... recepero... incontinenti restituere tenebor praeter esculenta et poculenta quae non producuntur ad numerum et quantitatem » (WINKELMANN, *Op. cit.*, p. 38, righe 18-26).

V — Dopo le costituzioni riguardanti i giustizieri dovevano venire quelle relative agli ufficiali preposti all'amministrazione finanziaria nelle province (56), e, prime fra le altre, quelle relative ai « magistri procuratores »: vale a dire le costituzioni. « Inter multas » (I. 86), « Si quando forte contigerit » (I. 87), « Auctoritatem magistris procuratoribus » (I. 88. a) e « Magistri procuratores nostrae Curiae » (I. 88. b). Che esse facciano parte delle leggi pubblicate a Foggia non si può dubitare perchè il 3 maggio 1240 furono nominati (57) i « magistri procuratores » per le circoscrizioni finanziarie della terraferma, e nelle lettere di nomina si accenna ad una recente istituzione dell'Ufficio (58). E' dimostrato anche dal fatto che il legislatore, nel parlare della retribuzione dovuta ai « magistri procuratores », usa la medesima frase che abbiamo vista adoperata per i giustizieri e i « magistri camerarii » (59).

Come rileva il Ficker (60), il Capasso (61), il quale attribuisce al principio del 1244 il complesso legislativo cominciante con la c. « Nihil veterum », essendo fuori dubbio anche per lui che la c. « Inter multas » e le altre ora citate relative ai « magistri procuratores » furono pubblicate nel 1240, è costretto a ritenere tali costituzioni estranee al detto complesso legislativo.

---

(56) Nella legislazione foggiana le circoscrizioni dipendenti dai « magistri procuratores » sono chiamate « praesidatus » (c. « Inter multas » I. 86) mentre sono dette « regiones » o « regiones presidatum » quelle dipendenti dai « magistri camerarii » (cc. « Magistri camerarii qui per quorumlibet » - I. 62. b - e « Magistros camerarios regionum » - I. 60 b -).

(57) Il 3 maggio 1240 Pietro Castaldo fu nominato « magister procurator » per i giustizierati della Puglia e per quello di Basilicata, Riccardo de Pulcaro per il giustizierato di Principato, e per quello di Terra di Lavoro e Contea di Molise, e Criscio Amalfitano per il giustizierato di Abruzzo (Registro originale in HUIILLARD BRÉHOLLES, Op. cit., V, pp. 957 e 958). Il loro titolo è precisamente il seguente: « magister procurator baiulationis, demaniorum, morticiorum et excadenciarum, animalium, camporum, aliarum rerum et iurium ad Curiam... spectantium » (*ibidem*, p. 957). Per la Calabria, che prima dipendeva dal « secretus » di Messina, fu nominato un « magister camerarius », come vedremo di qui a poco, quando parleremo delle costituzioni relative ai « magistri camerarii ».

(58) « Cum de provida provisione sit in nostra Curia ordinatum ut in qualibet provincia Regni nostri vir unus fidelis et prudens statuatur, etc » (*ibidem*, p. 957).

(59) C. « Si quando forte contigerit » (I. 87).

(60) BÖHMER-FICKER, *Regesta Imperii*, V, cit., n. 2959 b, cit.

(61) CAPASSO, Op. cit., pp. 31-32.



Seguiva la c. « Magistros fundicarios » (I. 89), la quale determina le attribuzioni di questi ufficiali istituiti insieme ai « magistri procuratores » con la c. « Inter multas ».

Dopo dovevano venire le costituzioni riguardanti i « magistri camerarii », cioè le cc. « Magistros camerarios regionum » (I. 60.b), « Magistri camerarii qui per quorumbelibet » (I. 62. b) e « Quaestiones omnes inter fiscum » (I. 63) (62). Il Capasso (63), che attribuisce al complesso legislativo cominciante con la c. « Nihil veterum » queste tre costituzioni, non sa pronunziarsi, invece, su un'altra costituzione che, anch'essa, parla dei « magistri camerarii », la « Praesenti lege decernimus ut officium » (I. 61. a). Esaminiamola (64).

Sino al 3 maggio 1240 l'intera Calabria dipendeva, per l'amministrazione finanziaria, dal « secretus » di Messina, il quale era anche detto « dohanae de secretis et quaestorum magister ». Istituiti i « magistri camerarii », il sovrano decise di sottrarre la Calabria dalle dipendenze del « secretus » di Messina e di affidarla ad un « magister camerarius »; difatti in detto giorno « Iohannes de Cioffo » fu nominato « magister camerarius » per la Calabria, mentre l'intera Sicilia veniva affidata al « secretus » di Palermo, Oberto Falamonaco (65). La c. « Praesenti lege decernimus ut officium » ci sembra sia proprio la legge che dispose la separazione della Calabria dalla Sicilia per l'amministrazione finanziaria. Essa, però, ci è pervenuta corrotta. Difatti l'« et » prima di « nostras » è superfluo; il termine « magister » doveva seguire « quaestorum » come ci insegnano le lettere del Registro originale (66); l'« exercebant » era in origine « exercebat »; al posto di « citra » doveva sicuramente esserci « usque ad Farum »; infine, invece di « magistri camerarii exercent » doveva esserci « magister camerarius exercent ». Riteniamo, quindi, che la c. « Praesenti lege decernimus ut officium » faccia anche essa parte del complesso legislativo cominciante con la c. « Nihil veterum ».

(62) Questa costituzione, come abbiamo già detto (vedi sopra p. 44, nota 17), contiene quella caratteristica frase circa la retribuzione, che è usata anche per altri ufficiali.

(63) CAPASSO, Op. cit., pp. 36-37.

(64) Tale costituzione dice: « Praesenti lege decernimus ut officium, quod per regias constitutiones et nostras dohanae de secretis et magister quaestorum hactenus exercebant a Porta Roseti citra, magistri camerarii exercent in futurum ».

(65) Per questa parte cfr. WILHELM HEUPEL, *Von der staufischen finanzverwaltung in Kalabrien*, in « Historisches Jahrbuch », V. 60, 1940, pp. 486-487.

(66) Si vedano nell'edizione dell'Huillard Bréholles, con l'aiuto dell'indice, tutte le lettere dirette a Matteo Marcafava.

Riteniamo che faccia parte della legislazione foggiana anche la c. « *Castellanorum civiles excessus* » (I. 92. b), sulla quale il Capasso tace. In essa è stabilito che la competenza a trattare dei danni causati ai privati dai « castellani » spetti ai « *magistri camerarii* », mentre i reati commessi dai medesimi « castellani » debbano essere giudicati dai « *iusticiarii* ». Si tratta di una precisazione delle competenze dei maggiori rappresentanti dell'autorità sovrana nelle province, i giustizieri ed i « *magistri camerarii* », e riteniamo perciò che la costituzione « *Castellanorum civiles excessus* » venisse subito dopo le costituzioni riguardanti detti ufficiali.

VI — Alle disposizioni relative ai « *magistri camerarii* » dovevano tenere dietro, nel complesso legislativo cominciante con la c. « *Nihil veterum* », quelle relative ai « *baiuli* », ai « *iudices* » e ai « *notarii* » (67). Ce lo dice la lettera del 5 maggio 1240, contenuta nel registro originale, di cui si è già parlato (68). Il Capasso (69) attribuisce alla nostra legislazione le seguenti costituzioni relative ai « *baiuli* »: « *Baiulos et omnes iudices* » (I. 75), « *Auctoritatem etiam baiulis* » (I. 78), « *Ad officium baiulorum* » (I. 66. b), « *Baiuli locorum et iudices publice* » (I. 69. a) e « *De burgensaticis petitorio* » (I. 69. b). Condividiamo l'ipotesi del Capasso limitatamente alle costituzioni « *Baiulos et omnes iudices* » (70), « *Auctoritatem etiam baiulis* » (71) e

(67) Disposizioni intorno a questi ufficiali si trovano anche nella c. « *Magistri camerarii qui per quorumlibet* » (I. 62. b), di cui sopra abbiamo parlato.

(68) « ... *statutam nuper in Curia nostra de iudicum, notarium, medicorum, chirurgicorum et advocatorum officiis* » (HUILLARD BRÉHOLLES, Op. cit., V, p. 974).

(69) CAPASSO, Op. cit., pp. 31 e 37.

(70) Questa costituzione per la retribuzione spettante ai baiuli adopera la medesima frase che abbiamo vista usata per i giustizieri i « *magistri procuratores* » e i « *magistri camerarii* ».

(71) Questa costituzione, che incarica i baiuli di reprimere le malversazioni dei « *cabelloti, foresterii, platearii, portionarii seu passagerii* », per esprimere il concetto « conferiamo il potere » adopera una frase ricercata e non usuale (« *auctoritatem... baiulis impartimur* ») molto simile all'altra (« *auctoritatem magistris procuratoribus indulgemus* ») che si vede adoperata, per lo stesso concetto, nella c. 1. 88 relativa ai « *magistri procuratores* », costituzione che appartiene sicuramente alla legislazione foggiana, come si è detto. Va rilevato nella c. « *Auctoritatem etiam baiulis* » il richiamo ai « *nova statuta* », cioè alle disposizioni in materia fiscale emanate poco tempo prima ( Si veda la nomina di Criscio Amalfitano a « *procurator demaniorum, morticiorum et excadenciarum* » del 4 febbraio 1240 - Registro originale in HUILLARD BRÉHOLLES, Op. cit., V, p. 713). Va rilevato anche che il termine finale « *observata* » è corrotto: il testo primitivo doveva dire « *reservata* »

« Ad officium baiulorum », ma riteniamo estranee alla legislazione di Foggia le cc. « Baiuli locorum et iudices publice » e « De burgen-saticis petitorio »; riteniamo inoltre che facciano parte della nostra legislazione le cc. « Cum iuxta » (I. 74), « In civilibus » (I. 93. a) e « Omnes baiuli locorum et iudices causas » (I. 76), le quali anche parlano dei baiuli, contrariamente a quanto opina il Capasso. Consideriamo queste ultime tre costituzioni.

Il Capasso (72) ritiene che fu la c. « Cum iuxta » a togliere ai giudici il diritto alla « trigesima » e a stabilire che essi fossero compensati con regolare stipendio. E, poichè il Registro originale della Cancelleria degli anni 1239-1240 mostra che allora i giudici erano già compensati con stipendio, ne deduce, logicamente, che la c. « Cum iuxta » è anteriore a quest'epoca. Ma, se si legge attentamente la c. « Cum iuxta », si vede che essa accenna soltanto alla legge con la quale fu ordinato che i baiuli, i giudici e i notai fossero retribuiti con stipendio (73), il che del resto fa anche la c. « Magistri camerarii qui per quorumlibet » (I. 62. b) (74), sicuramente foggiana, come abbiamo visto. Scopo della c. « Cum iuxta » è invece di stabilire come debbano essere amministrati i proventi giudiziari riscossi dai baiuli, dai giudici e dai notai e di dare norme precise circa il controllo su tali ufficiali da parte dei « magistri camerarii ». Si tratta, come si vede, di norme intimamente connesse con quelle circa le attribuzioni dei « magistri camerarii » e dei baiuli e riteniamo, perciò, che anche la c. « Cum iuxta » faccia parte della legislazione foggiana.

Lo stesso pensiamo della c. « In civilibus » (I. 93. a), la quale parla degli « apparitores » dei baiuli, i notificatori cioè degli atti giudiziari delle corti baiulari. Essa contiene un inciso il quale suona così: « His, quae per sacras nostri nominis sanctiones in citationibus per magistrum iustitiarium Curiae nostrae vel iustitios (75) regionum ediximus, suo robore duraturis ». L'inciso dice, cioè, che debbono avere vigore per gli « apparitores » dei baiuli le norme stabilite per le citazioni da farsi dal maestro giustiziere della Magna Curia e dai giustizieri provinciali — norme che si leggono nelle costituzioni

(72) CAPASSO, Op. cit., pp. 31 e 33.

(73) « Cum... de Camera nostra salarium baiulis, iudicibus atque notariis... providimus » (*Constitutiones*, cit., p. 76).

(74) « Qui (magistri camerarii) tam pro se per Curiam nostram expensas statutas accipiant, quam pro praedictis baiulis, iudicibus, atque notariis... ordinata stipendia ministrabunt » (*Constitutiones*, cit., p. 65).

(75) Le edizioni hanno « iustitarii », corruzione evidente del testo primitivo.

relative a tali ufficiali contenute nella legislazione «Nihil veterum» —. Per il Capasso (76) l'«ediximus» è un passato remoto, significa «stabilimmo», per cui egli viene nella conclusione che la c. «In civilibus» è posteriore a quelle costituzioni e, di conseguenza, al complesso legislativo «Nihil veterum». La c. «In civilibus», però, secondo il Capasso, sarebbe posteriore non soltanto a tale complesso legislativo, che egli ritiene pubblicato a Grosseto al principio del 1244, ma anche alla seconda scomunica di Federico (luglio 1245), e ciò perchè la c. «In civilibus» non era osservata al tempo degli angioini, così come non lo erano, per testimonianza dell'Isernia, altre costituzioni promulgate durante il tempo nel quale l'Imperatore fu sotto la scomunica. Ma le ragioni addotte dal Capasso non sono convincenti. Difatti non è necessario dare al termine «ediximus» il significato di «stabilimmo»; esso può e deve tradursi «abbiamo stabilito», cioè «abbiamo stabilito nei precedenti paragrafi della presente legislazione». Quanto, poi, all'inosservanza della c. «In civilibus» durante il periodo angioino, ammesso pure che ciò sia avvenuto per ragioni dipendenti dalla scomunica, si deve tenere presente che, nell'aprile 1240, quando il complesso legislativo «Nihil veterum» fu pubblicato a Foggia, non era stata ancora revocata la scomunica pronunciata da Gregorio IX nel 1239. Non sembra a noi, in conclusione, che ci siano ragioni che consiglino di ritenere estranea alla legislazione foggiana la c. «In civilibus»; viceversa, ci pare logico che, dopo aver trattato dei doveri e delle attribuzioni dei baiuli e dei giudici, il legislatore venisse a parlare degli «apparitores», i quali esplicavano la propria attività alle dipendenze dei baiuli.

Per la c. «Omnes baiuli locorum et iudices causas», il Capasso, come abbiamo detto (77), l'attribuisce, insieme alla c. «Causas alias» (I. 52. b), al periodo dicembre 1241 - gennaio 1242. Abbiamo visto però che, in base alla notizia riferita da Andrea da Isernia più volte ricordata, per l'una e per l'altra costituzione deve ritenersi che appartengono alla nostra legislazione.

Estranea al complesso legislativo cominciante con la c. «Nihil veterum» ci sembra, come abbiamo detto, la c. «Baiuli locorum et iudices» (I. 69. a). Essa prescrive che i baiuli, per quanto riguarda la loro funzione giudiziaria, debbano prestare lo stesso giuramento («sacramenta») «quae praestanda per magistros camerarios praemissa constitutio nostra decrevit». La c. «Baiuli locorum», cioè,

(76) CAPASSO, Op. cit., p. 35.

(77) Vedi sopra, (p. 8, nota 29).

richiama una costituzione pubblicata precedentemente (« praemissa ») in cui era stabilita la forma del giuramento che, circa l'amministrazione della giustizia, doveva essere prestato dai « magistri camerarii ». La c. I. 69. a non può appartenere al complesso legislativo cominciante con la c. « Nihil veterum », come opina il Capasso, perchè presuppone una costituzione relativa ai « magistri camerarii ». Ora, soltanto con la c. « Magistri camearii qui per quorumlibet » (I. 62. b), la quale appartiene certamente alla legislazione « Nihil veterum », furono chiamati indistintamente « magistri camerarii » gli ufficiali preposti all'amministrazione della giustizia civile e all'amministrazione finanziaria in ciascuna provincia, ufficiali che, prima, se talvolta erano detti « magistri camerarii », per lo più erano chiamati semplicemente « camerarii » (78). Una costituzione anteriore alla legislazione « Nihil veterum » non avrebbe potuto dire genericamente « magistri camerarii » (79). La c. « Baiuli locorum et iudices » è, perciò, posteriore alla legislazione « Nihil veterum » (80).

Estranea a tale legislazione ci sembra anche, contro l'opinione del Capasso, la c. « De burgensaticis petitorio » (I. 69. b) per il fatto che contiene norme generali di procedura. Come abbiamo detto quando abbiamo considerato le cc. « Praesenti lege sancimus ut nec

---

(78) Nell'ottobre del 1239 e anche prima l'Abruzzo dipendeva da un « magister camerarius » (Registro originale in HUIILLARD BRÉHOLLES, Op. cit., V, pp. 435-437, 444 e 999; WINKELMANN, *Acta*, cit., nn. 818, 819 e 820). Viceversa nello stesso tempo, in ciascuna delle due province calabresi vi erano dei semplici « camerarii » alle dipendenze del « secretus » di Messina (HEUPEL, Op. cit., p. 483) e lo stesso avveniva nella provincia della Sicilia orientale (« citra flumen Salsum ») che dipendeva anch'essa dal « secretus » di Messina (HUIILLARD BRÉHOLLES, Op. cit., V, p. 867). Anche nella Capitanata, prima della legislazione di Foggia, c'era un « camerarius » il quale dipendeva dal « magister procurator Apuliae » (HUIILLARD BRÉHOLLES, Op. cit., V, p. 445, e WINKELMANN, *Acta*, cit., n. 880, pp. 670-671).

(79) Si vedano le costituzioni di Melfi « Officiorum periculosa confusio » (I. 60), « Iustitarios, camerarios, castellanos » (I. 61. c), « Puritatem » (I. 62) e « Locorum baiuli a magistris » (I. 65).

(80) Nè tra le leggi di Foggia, nè tra le altre « novae » si trova una costituzione la quale contenga la formula del giuramento che doveva essere prestato dai « magistri camerarii ». Questa costituzione, anteriore alla « Baiuli locorum et iudices » ma non anteriore alla legislazione foggiana, non ci è pervenuta. Forse brani di essa sono le interpolazioni che si leggono nella costituzione melfese « Puritatem » (I. 62). Sulle interpolazioni del Codice Melfese si veda CAPASSO, Op. cit., cap. II., nonchè ROMUALDO TRIFONE. *Il testo greco delle costituzioni di Federico II*, in « Archivio Storico per la Sicilia Orientale », anno VII.

magister » (I. 50), « Priusquam citatae partes (I. 56) e « Patres pro filiis » (I. 57. a), una simile costituzione non ci sembra possa appartenere alla legislazione foggiana, la quale mirò a precisare le attribuzioni dei vari ufficiali.

VII — Come si ricava dalla lettera ufficiale del 5 maggio 1240, più volte richiamata, la nostra legislazione conteneva anche leggi relative agli avvocati, ai medici e ai chirurghi. Si tratta delle costituzioni « Hac edictali lege » (I. 85) e « Quia numquam sciri potest » (III. 46), relative la prima agli avvocati e la seconda ai medici, chirurghi e farmacisti (« confectionarii »). Il Capasso giustamente attribuisce la prima (81) alla legislazione cominciante con la c. « Nihil veterum »; a torto, invece, esclude (82) da essa la seconda, la quale non può dubitarsi che ne faccia parte, perchè non ci sono altre « constitutiones novae » che parlino dei medici e dei chirurghi.

Il Capasso (83) ritiene che il complesso legislativo cominciante con la c. « Nihil veterum » si chiudesse con le costituzioni « Communiter » (I. 90. a), « Ut officialibus et procuratoribus nostris » (I. 90. b) e « Omnes officiales nostros » (I. 90. c). Dissentiamo da lui. Per la c. « Ut officialibus et procuratoribus nostris » il manoscritto palermitano ci mostra, come abbiamo detto (84), che essa in origine era un brano di quella parte del complesso legislativo « Nihil veterum » alla quale fu poi dato il titolo « De officio capitaneorum » (c. « Capitaneorum » — I. 43 —). Erronea è, perciò, l'ipotesi del Capasso che essa chiudesse detto complesso.

A tale complesso riteniamo sia estranea la c. « Communiter ». Questa costituzione, fra l'altro, fa divieto ai « iustitarii....., camerarii (85) et omnes alii provinciarum annui officiales » di prendere a mutuo danaro o cose da privati loro soggetti « durante praedicto tempore magistratus eorum »; la costituzione cioè fa riferimento alla durata della carica di tutti tali ufficiali, precisando che tale durata è stata indicata innanzi. Ebbene, nella costituzione

(81) CAPASSO, Op. cit., p. 31.

(82) CAPASSO, Op. cit., pp. 33 e 37. Egli l'attribuisce al complesso legislativo cominciante con la c. « Occupatis ».

(83) CAPASSO, Op. cit., pag. 31.

(84) Vedi sopra, p. 48.

(85) Riteniamo che il testo originale dicesse « magistri camerarii » perchè questo fu il titolo dato dalla legislazione foggiana agli ufficiali che prima si chiamavano « camerarii ». Anche la c. « Occupatis » (I. 95) ha « magister camerarius ».



« *Communiter* », se c'è l'aggettivo « *annui* » il quale implicitamente lascia comprendere tale durata, manca tuttavia un brano nel quale tale durata sia esplicitamente dichiarata. Tale brano si legge invece nella costituzione « *Occupatis* » (I. 95), in fine (86); il che ci autorizza a ritenere che la c. « *Communiter* » sia il seguito della c. « *Occupatis* », costituzione che, come abbiamo detto sopra, non fa parte del complesso legislativo « *Nihil veterum* », essendo l'inizio di un altro complesso legislativo (87).

Alla legislazione cominciante con la c. « *Nihil veterum* » ci sembra estranea pure la c. « *Omnes officiales nostros* » (I. 90. c), la quale vieta agli ufficiali, con minaccia di severe sanzioni, di costringere i sudditi a fornire animali da soma per pubblici servizi senza corrispondere loro il dovuto compenso. La c. « *Omnes officiales nostros* » parla di « *statutas* » (88) per *curiam nostram expensas* », di compensi cioè, fissati da una legge precedente. Tra le « *novae constitutiones* » c'è tale legge; si tratta della costituzione « *Sic nostra servitia* » (I. 93. b), la quale, mentre contiene lo stesso divieto della c. « *Omnes officiales nostros* », fissa i compensi dovuti ai proprietari di quegli animali. Ebbene a noi sembra che non la c. « *Omnes officiales nostros* » ma la c. « *Sic nostra servitia* » chiudesse il complesso legislativo cominciante con la c. « *Nihil veterum* ». La c. « *Omnes officiales* » difatti mira a porre termine a degli abusi che si erano irradicati e a stabilire il rispetto di leggi già esistenti; la « *Sic nostra servitia* », invece, così come fanno le leggi di Foggia, detta delle norme per regolare un aspetto dell'attività dei pubblici ufficiali, indica propriamente come essi debbano regolarsi quando la necessità li costringa a prendere a nolo da private persone animali da soma ovvero ad acquistare di tali animali. Che la « *Sic nostra servitia* » appartenga alla legislazione foggiana ci sembra possa anche dedursi dalla forma esteriore di essa; difatti, come altre leggi di Foggia (89), anche la « *Sic nostra servitia* » contiene un breve preambolo nel quale si dà giustificazione delle disposizioni.

(86) « *Horum officialium omnium* (giustizieri, « *magistri camerarii* », baiuli e giudici) *tempora... anni circulo praecipimus terminari* ».

(87) Anche l'Huillard Bréholles, come abbiamo detto (v. sopra p. 9), ritiene che la c. « *Communiter* » faccia parte del complesso legislativo cominciante con la c. « *Occupatis* ».

(88) Nelle edizioni, al posto di « *statutas* » c'è « *statutis* »; si tratta, evidentemente, di una corruzione del testo primitivo.

(89) Cfr. c. « *Inter multas* » (I. 86) e c. « *Quia numquam sciri* » (III. 46).

Tali sono i risultati delle nostre indagini. Esse ci hanno permesso di dimostrare da un lato che appartengono alla legislazione cominciante con la c. « Nihil veterum » diverse « novae constitutiones » che il Capasso aveva ritenuto estranee ad essa, e, viceversa, non vi rientrano alcune che egli riteneva ne facessero parte (90); dall'altro che la legislazione di Foggia non è tanto estesa quanto pensava il Winkelmann.

Prima di finire è necessario che esaminiamo quanto il Paolucci e il Savagnone — e, sulle orme del Savagnone, il Garufi — hanno scritto circa la costituzione « Nihil veterum » e le altre che l'accompagnano. Abbiamo voluto parlarne in ultimo per comodità di esposizione.

Il Paolucci, che pure ha avuto il merito, come si è detto (91), di avere precisato la portata dell'assemblea foggiana contro qualche autore che aveva visto in essa la prova di una certa autonomia e di un certo governo democratico dei comuni meridionali di fronte all'autorità del Sovrano, ritenendo esatta, malgrado gli studi del Ficker e del Winkelmann, la notizia riferita da Riccardo da S. Germano, crede di potere affermare (92) che non nel parlamento di Foggia bensì a Grosseto — e nel 1243 — fu promulgata la legislazione cominciante con la c. « Nihil veterum ». Nessun argomento serio egli, però, apporta a sostegno della sua tesi, perchè, mentre ha scarso valore quello dell'esattezza, in genere, del cronista Riccardo, privo di forza è l'altro che le parole « dum veniremus » della c. « Nihil veterum » mostrerebbero che « la costituzione fu fatta o pubblicata (dall'Imperatore) prima di arrivare nel Regno ». Quella frase, invece, può e deve tradursi « mentre siamo venuti e ci troviamo nel Regno ».

Anche il Savagnone (93) contro il Ficker e il Winkelmann, ritiene che la legislazione cominciante con la c. « Nihil veterum » sia stata pubblicata a Grosseto nel 1243, conformemente alla notizia riferita da Riccardo da S. Germano, e ciò perchè nella c. « Nihil veterum » si parla del ritorno « ab expeditione Ligurum », cioè — dice egli — da una spedizione nella Liguria, e le spedizioni in Liguria furono due: la prima, navale, che terminò il 3 maggio 1241 con la vittoria presso l'Isola del Giglio, la seconda, condotta per

(90) Vedi Appendice.

(91) Vedi sopra p. 42.

(92) PAOLUCCI, Op. cit., p. 20, nota 1.

(93) SAVAGNONE, Op. cit., pp. 312-313.

terra e per mare, la quale ebbe luogo nel mese di luglio 1242. Ma l'argomento del Savagnone si fonda su una errata traduzione della espressione « ab expeditione Ligurum », la quale non significa, come egli crede, « dalla spedizione nella Liguria », bensì « dalla campagna nella Lombardia », essendo noto che con la voce « Liguria » nella Cancelleria di Federico II si designava l'Italia settentrionale (94).

Il Garufi (95) è dello stesso avviso del Paolucci e del Savagnone; egli ripete, però, gli argomenti addotti da questi due autori senza portarne altri nuovi. Cita, tuttavia, a sostegno della tesi, il Cohn, il quale (96), pur'egli, circa la pubblicazione della legislazione cominciante con la c. « Nihil veterum », si limita a riferire la notizia data da Riccardo da S. Germano, mostrando in tal modo di ignorare gli studi e le conclusioni del Ficker e del Winkelmann.

---

(94) Si vedano, ad esempio, con l'aiuto dell'indice - voce « Liguria - i documenti pubblicati dal Winkelmann nella sua raccolta « *Acta Imperii inedita saeculi XIII* ».

(95) *Ryccardi de Sancto Germano Chronica*, a cura di C. A. GARUFI, cit., p. 186, nota 5.

(96) WILLY COHN, *Das Zeitalter der Hohenstaufen in Sizilien*, Breslau, 1925, pp. 266-268.

## APPENDICE

I. — Prospetto delle costituzioni che, secondo le nostre indagini, appartengono alla legislazione di Foggia.

Numero d'ordine	Costituzione				Se dal Capasso sia attribuita al complesso legislativo cominciante con la c. « Nihil veterum »
	Libro	Titolo	Sottotitolo	Prime parole della costituzione	
1	I	38	a	Nihil veterum	Si
2	»	38	b	Statuimus ut Magnae	Si
3	»	39	a	Litteras de remissione	Si
4	»	43		Capitaneorum	No
5	»	51		Iustitiiarii per provincias statuuntur	Si
6	»	52	a	Iustitiiarii non per calendas	No
7	»	52	b	Causas alias	No
8	»	55	a	Iustitiiarios regionum certis et designatis advocatis	Si
9	»	55	c	Iustitiiarii de caetero	Si
10	»	57	b	Iustitiiarios regionum prout predecessorum	Si
11	»	60	b	Magistros camerarios regionum	Si
12	»	61	a	Praesenti lege decernimus ut officium	Il Capasso tace
13	»	62	b	Magistri camerarii qui per quorumlibet	Si
14	»	63		Questiones omnes inter Fiscum	Si
15	»	65	b	Ad officium baiulorum praecipue	Si
16	»	74		Cum iuxta providum	No
17	»	75		Baiulos et omnes iudices ac actorum notarios	Si
18	»	76		Omnes baiuli locorum et iudices causas	No
19	»	78		Auctoritatem etiam baiulis	Si
20	»	85		Hac edictali lege iubemus	Si
21	»	86		Inter multas et arduas	No

Numero d'ordine	Costituzione				Se dal Capasso sia al- tribuito al compless leg- slativo ccminciente con la c. « Nihil veterum »
	Libro	Titolo	Sotto- titolo	Prime parole della costituzione	
22	I	87		Si quando forte contigerit	No
23	»	88	a	Auctoritatem magistris procurato- ribus	No
24	»	88	b	Magistris procuratoribus nostrae curiae	No
25	»	89		Magistros fundicarios	No
26	»	90	b	Ut officialibus et procuratoribus nostris	Si
27	»	92	b	Castellanorum civiles excessus	Il Capasso tace
28	»	93	a	In civilibus causis baiulos	No
29	»	93	b	Sic nostra servitia perfici	Il Capasso tace
30	II	50	c	Corruptelae crimen	No
31	»	51		Litigator autem	No
32	III	46		Quia nunquam sciri potest	No

II. — Prospetto delle costituzioni che il Capasso ritiene facciano parte del complesso legislativo cominciante con la c. « Nihil veterum », ma che, secondo le nostre indagini, sono estranee ad esso

Numero d'ordine	C o s t i t u z i o n e			
	Libro	Titolo	Sottotitolo	Prime parole della costituzione
1	I	39	b	Praecipimus offerri
2	»	40	a	Hac lege in perpetuum valitura
3	»	42	a	Magister iustitarius iniurias
4	»	42	b	Causas per magistros camerarios
5	»	53	a	Inquisitiones generales
6	»	53	b	Hi qui per inquisitiones
7	»	53	c	Item dira et dura observatio
8	»	53	d	Praesenti lege sancimus ut nec magister iustitarius
9	»	54		Apud iustitarios
10	»	56		Priusquam citatae partes
11	»	57	a	Patres pro filiis
12	»	69	a	Baiuli locorum et iudices publice
13	»	69	b	De burgensaticis petitorio
14	»	90	a	Communiter tam iustitarii
15	»	90	c	Omnes officiales nostros abstinere



## EXCURSUS

L'età della costituzione « Praesides provinciarum ».

Il Capasso ritiene che la c. « Praesides » (I. 55. b), la quale è anch'essa una « nova constitutio », sia anteriore alla legislazione cominciante con la c. « Nihil veterum ». Egli ritiene, propriamente, che sia anteriore all'aprile 1239, perchè in essa trovasi una norma che sarebbe stata in vigore in tale mese; difatti — egli fa osservare — una sentenza del 14 aprile 1239 (97), contenuta nel Registro originale della Cancelleria di Federico II, mostra la presenza del Procuratore del Fisco nelle cause feudali e tanto trovasi disposto proprio dalla c. « Praesides ». L'argomento — e il Capasso lo ha usato più di una volta nel suo lavoro in casi analoghi — non regge, però, alla critica. Esso avrebbe valore decisivo se fosse certo che il complesso legislativo cominciante con la c. « Nihil veterum » comprenda soltanto leggi riformatrici del sistema precedente. Ma, siccome con questa legislazione il legislatore intese determinare le competenze dei vari ufficiali, è logico che quel complesso di leggi comprenda non soltanto norme nuove, ma anche disposizioni che già vigevano e che il legislatore non intese modificare; tanto è vero che la c. « Iustitiarum per provincias » (I. 51), la quale appartiene al complesso legislativo cominciante con la c. « Nihil veterum », nello stabilire che la competenza dei giustizieri in materia feudale sia limitata alle controversie circa i feudi non quaternati o « parte feudorum ipsorum », ripete norme che erano già in vigore durante il periodo normanno (98) e che furono riportate, poi, nella compilazione di Melfi (99). Se, pertanto, nella c. « Praesides provinciarum » è con-

(97) La citazione del Capasso (Op. cit., p. 33) è inesatta. Nell'edizione del Carcani, da lui tenuta presente, la sentenza è a p. 259. Nell'Huillard Bréholles è a pp. 313-315 del v. V.

(98) ROSARIO GREGORIO, *Considerazioni intorno alla storia di Sicilia*, Palermo, 1815-1816, v. II, pp. 34-35, ed EVELYN IAMISON, *The Normand Administration of Apulia and Capua*, in « Paper of the British School at Rome », VI, pp. 316-329.

(99) *Constitutiones*, cit., I. 44 (c. « Iustitiarum nomen »). Ivi, tra l'altro, leggesi: « Quae igitur ad ipsorum (iustitiariorum) cognitionem pertinent, praedecessorum nostrorum assisiis comprehensa, aperius definimus ».

Una norma contenuta nella c. « Hi qui per iquisitiones » (I. 53. b), costituzione che, come abbiamo visto, è posteriore alla legislazione foggiana, era

tenuta una norma che impone la presenza del Procuratore del Fisco nelle liti di natura feudale trattate dai giustizieri, non è necessario pensare che detta costituzione sia anteriore al mese di aprile 1239 solo perchè una sentenza di questo mese mostra che a quest'epoca quella norma era già in vigore, essendo legittimo ritenere che la « Praesides » ripeta una norma già in vigore precedentemente.

Noi riteniamo che la c. « Praesides » sia posteriore alla c. « Iustitiarum per provincias » (I. 51) e, perciò, al complesso legislativo cominciante con la c. « Nihil veterum » perchè essa porta delle restrizioni alla competenza dei giustizieri in controversie di carattere feudale. Mentre, difatti, la c. « Iustitiarum per provincias » e la c. « Iustitiarum nomen » (I. 44), la quale è di Melfi, stabiliscono la piena competenza dei giustizieri per controversie su feudi non quaternati e consentono, perciò, a tali ufficiali di pronunziare anche sentenze definitive, la c. « Praesides provinciarum », invece, permette ai giustizieri la istruzione di tali cause, ma riserva alla Magna Curia la decisione.

ANGELO CARUSO

---

in vigore anche prima del 1240, come è dimostrato da una lettera responsale del mese di novembre 1238 contenute negli Excerpta dell'Archivio Dipartimentale di Marsiglia (WINKELMANN, *Acta*, cit., n. 828, p. 640, righe 28-40). Alludiamo propriamente alla norma che disponeva la comunicazione all'inquisito di copia dell'inchiesta quando si trattasse di persone comuni, dei soli nomi dei testimoni, invece, quando le persone inquisite fossero « levis vitae et malae conversationis ».